

Coronavirus: in bar e ristoranti seduti a distanza di un metro dagli altri, cinema e teatri restano chiusi

Attualità - 02 marzo 2020 - 15:43



Da lunedì 2 fino a domenica 8 marzo sono in vigore le nuove misure per il contrasto alla diffusione del [coronavirus](#), emanate dal Governo attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm). Il [provvedimento](#) è stato assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e uniforma le misure per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto. Il decreto riprende per molti aspetti l'ordinanza regionale in vigore fino a domenica scorsa, ma contempla anche importanti novità sia per gli enti pubblici e privati, sia per gli esercizi e le attività commerciali. Inoltre sono previste misure di carattere nazionale, come ad esempio l'obbligo nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute. Sempre nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono inoltre essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

ECCO LE PRINCIPALI MISURE IN VIGORE FINO A DOMENICA 8 MARZO

Eventi, cinema e teatri

Il decreto conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Luoghi di culto

Si prevede l'apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Cultura

Il decreto prevede l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42). L'apertura è permessa a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Scuola

E' confermata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Pubblici esercizi e commercio

Il decreto permette lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le altre attività commerciali possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Attività sportive

Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Ai tifosi residenti in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

Concorsi

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile.

Altre indicazioni

L'accesso dei visitatori alle aree di degenza deve essere limitato da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Più in generale, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a

strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19

Il decreto stabilisce anche misure valide nell'intero territorio nazionale, tra cui:

la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; -la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche;

l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva; la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare modalità di didattica a distanza.

Inoltre, allo scopo di promuovere informazione e prevenzione, il decreto prevede:

nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni devono essere esposte negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

INTANTO ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE PER LIMITARE IL CONTAGIO

Dieci regole semplici, un decalogo in piena regola, per dare risposte e aiutare a prevenire e combattere il coronavirus Covid-19. Dall'igiene personale a come riconoscere le fake news, vera emergenza di questi tempi iperconnessi. Sono stati l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e il ministero della Salute a predisporlo e hanno già ricevuto l'adesione degli Ordini dei medici, delle principali società scientifiche e professionali e della Conferenza Stato Regioni. In pratica sono dieci messaggi.

- 1 Lavati spesso le mani.
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
- 8 I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
- 9 Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14

giorni.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.